

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE

In esecuzione della Delibera del Direttore Generale della ASL 5 di Oristano n. _____ del _____, viene stipulato il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata "ASL di Oristano", con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA 01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

E

La dr.ssa _____ a nata a _____ il _____ Cod. Fisc. _____, residente in _____, di seguito denominato "Professionista",

RICHIAMATO

Il Regolamento ATS per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art.7, co.6 del D.lgs n.165/2001, approvato con deliberazione del C.S. ATS Sardegna n.77 del 09/02/2021 (https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20210209085336.pdf), modificato con delibera del C.S. ATS Sardegna n.103 del 17 febbraio 2021 (https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20210217191000.pdf) e successivamente recepiti dalla ASL n°5 di Oristano con deliberazione del Direttore Generale n.115 del 19 aprile 2022.

PREMESSO:

- Che con D.G.R. n. 51/22 del 17/11/2017 è stato approvato il piano d'azione della Regione Sardegna per il Contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP), finanziato con Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2016, attingendo alla ripartizione del Fondo 2016 di cui all'art. 1, comma 946, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico”;

- che con Determinazione Dirigenziale di Ares Sardegna n. 1985 del 31/07/2024 si dà atto della nuova graduatoria di merito relativa alla procedura comparativa ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna in regime libero professionale a n. 10 Psicologi, tra cui n. 2 destinati all'Asl di Oristano, con durata pari a n. 24 mesi, nell'ambito del Piano Regionale Gioco d'Azzardo Patologico (GAP);

- che il professionista dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, ancorché potenziale con l'ASL di Oristano;

-che le parti sono concordi nello stipulare il presente contratto individuale di lavoro di natura libero-professionale, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art 2222 e seguenti del codice civile;

-le prestazioni professionali, di seguito specificata, sono di natura temporanea e altamente qualificata;

- che la copertura finanziaria è assicurata da fondi ministeriali assegnati annualmente al Piano regionale del gioco d'azzardo Patologico, e

che il Responsabile Scientifico del Piano ha attestato con la suddetta nota la disponibilità a valere sul codice unico di progetto Aziendale 201806 dell'Asl di Cagliari.

TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1 Condizioni generali del contratto

L'ASL di Oristano ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile ed in attuazione di quanto stabilito stipula un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale con _____, nell'ambito del Piano regionale del Gioco d'azzardo Patologico (GAP) Sardegna.

La collaborazione di cui al presente incarico libero/professionale è attivata con effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto per mesi ventiquattro.

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione professionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e pertanto non comporta per il Professionista l'attribuzione di ulteriori trattamenti di natura previdenziale, giuridica ed economica.

Art. 2 Oggetto del rapporto contrattuale

Il Professionista svolge il proprio incarico in qualità di Psicologo-Psicoterapeuta, nell'ambito del Piano regionale Gioco d'azzardo patologico.

Al Professionista viene richiesta una costante interazione e collaborazione sinergica con le risorse umane, del comparto e della dirigenza, appartenenti alle diverse categorie professionali, inquadrato nella struttura. L'incarico

oggetto del presente contratto e le connesse attività professionali, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di riferimento.

Art. 3 Obiettivi

L'incarico sarà specificamente teso al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Regionale del Gioco Azzardo Patologico:

- potenziare, attraverso la formazione e l'aggiornamento continuo, le conoscenze e le competenze dei professionisti coinvolti a vario titolo nel GAP;

- aumentare la conoscenza dei rischi del GAP delle nuove droghe (NPS) nella popolazione generale;

- promuovere la consapevolezza dei rischi del GAP in specifiche popolazioni e facilitarne l'accesso ai servizi;

- Osservare e monitorare il fenomeno GAP

- potenziare l'accessibilità e l'organizzazione dei servizi;

- valutazione obiettiva dell'efficacia degli interventi terapeutici;

ampliare l'offerta e le tipologie di cura per i casi complessi in comorbidità;

- valorizzare e consolidare i risultati raggiunti estendendoli alla rete sociale di appartenenza

Art. 4 Determinazione del compenso e coperture assicurative

Il compenso professionale viene stabilito al lordo degli oneri fiscali e previdenziali ed a lordo di IVA se dovuta nella misura pari complessivamente a € 44.800,00 annui (quarantaquattromilaottocento/00euro)rapportato alla

durata del presente incarico.

Nessun altro onere aggiuntivo è posto a carico dell'ASL, a qualsivoglia titolo, in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, previa emissione di relativa fattura elettronica, da inoltrare con cadenza mensile al competente servizio ASL unitamente all'attestazione dell'effettivo svolgimento delle prestazioni pattuite da parte del Direttore/ Responsabile della struttura di competenza.

Il presente contratto libero -professionale non comporta, in favore del professionista, ulteriori diritti di natura fiscale, previdenziale ed economica in genere e di avanzamento di carriera.

Il Professionista è tenuto a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale.

Art. 5 Segreto e tutela della privacy

Il Professionista è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.

Il Professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con ASL di Oristano.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero - professionale in oggetto, il Professionista, ai sensi e per gli effetti

delle disposizioni previste dal D. Lgs. n°196/03, è responsabile del trattamento dei dati personali/sensibili/sensibilissimi e alla stessa sono affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.

Il Professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuto al rispetto delle istruzioni regolamenti circolari di riferimento in vigore presso la ASL di Oristano.

Art. 6 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165", ed il "Codice di Comportamento Aziendale" approvato con Deliberazione n° 1 del 03/01/2024 per quanto compatibili con le modalità di svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, da considerarsi ad ogni effetto grave inadempimento contrattuale del Professionista incaricato, l'ASL di Oristano potrà risolvere il presente contratto in modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La sottoscrizione del presente contratto vale quale sottoscrizione ed accettazione integrale dei termini del citato "Regolamento recante Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", pubblicato al link:

<https://www.asl5oristano.it/wp-content/uploads/2024/01/all.-Deliberazione-del-Direttore-Generale-n.-1-del-03.01.2024.pdf>

Art. 7 Recesso unilaterale

La ASL di Oristano può recedere prima della scadenza del termine, ancorché

sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi profili

di inidoneità professionale del Professionista tali da rendere impossibile

la realizzazione del progetto o del risultato;

- il Professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto

dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una

penale pari al 5% del compenso pattuito.

La ASL di Oristano ha, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dal

contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 del Codice

Civile, comunicandolo al Professionista, con un preavviso di almeno 15

(quindici) giorni, tramite PEC indicata dal Professionista o lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno, e tenendo indenne lo stesso delle

spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il Professionista ha

diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al

preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del

committente per giusta causa.

Il Professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta

spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con un

preavviso di 15 giorni.

In caso di recesso del Professionista senza preavviso, il committente ha

diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso

omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del Professionista per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il Professionista ha diritto ad un compenso per l'opera professionale resa in relazione alla riconosciuta utilità dello stesso.

Art. 8 Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Oristano.

Art. 9 Imposta di bollo

L'imposta di bollo è a carico della parte contraente, e sarà successivamente assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzie delle Entrate Ufficio Territoriale di Oristano n. 21181 del 05/05/2022.

Art. 10 Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente contratto, redatto in originale e sottoscritto dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è costituito da n. 8 pagine e di n. 10 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale ASL di Oristano

Il Professionista

Dott. Angelo Maria Serusi

Dott.ssa/Dott